



studio associato

Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 BERGAMO – e-mail: bergamo@eurogeo.net
Tel. +39 035 248689 – +39 035 271216 – Fax +39 035 271216

REL. 03LM-RIM 29/02/2016

COMUNE DI PALAZZAGO

Via Maggiore, 17 – 24030 Palazzago (BG)



VARIANTE ALLO STUDIO DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

Norme tecniche di attuazione

Bergamo, febbraio 2016



Massimo Elitropi *Renato Caldarelli*



1. OGGETTO

Il presente regolamento individua le attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e disciplina le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore attribuite al Comune di Palazzago ai sensi della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 così come modificato dal D.G.R. 7/13950 del 1 agosto 2003.

Con la recente D.G.R. X/4229 del 23 ottobre 2015 "*Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione canoni*" la Regione Lombardia ha aggiornato la precedente D.G.R. X/2591 del 31 ottobre 2014, proseguendo l'attività di semplificazione della materia della Polizia Idraulica e lasciando sostanzialmente invariati i canoni. Lo strumento normativo inoltre ha modificato gli allegati al fine di una più semplice lettura della materia.

In dettaglio:

- **Allegato A**, Individuazione del reticolo idrico principale.
- **Allegato B**, Individuazione del reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.
- **Allegato C**, Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica.
- **Allegato D**, Criteri per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale.
- **Allegato E**: Linee guida di Polizia Idraulica.
- **Allegato F**, Canoni regionali di Polizia Idraulica.
- **Allegato G**, Modulistica (Decreti Disciplinari e Convenzioni).



2. RETICOLO IDRICO MINORE

L'elaborato che individua il reticolo idrico minore è costituito dai seguenti allegati:

1. **Relazione tecnica**; con indicati i criteri adottati per l'individuazione del reticolo idrico minore.
2. **Planimetria** a diverse scale (1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000) con riportati i corsi d'acqua individuati dal rilievo aerofotogrammetrico, quelli individuati come demaniali sulle mappe catastali, i corsi d'acqua coperti, etc..
3. **Il presente Regolamento dell'attività di Polizia Idraulica** di competenza del Comune di Palazzago con l'indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore.

Il reticolo idrico minore, le relative fasce di rispetto ed il regolamento sono stati approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____ sul quale è stato espresso parere tecnico favorevole Rep. n. _____ in data _____ dalla Sede Territoriale di Bergamo della Regione Lombardia.

3. VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Ai sensi del punto 5 dell'Allegato D alla D.G.R. 23 ottobre 2015, n. 10/4229 *Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione canonici*, lo studio di individuazione del Reticolo Idrico Minore, comprensivo della parte cartografica e normativa, è parte integrante dello strumento urbanistico comunale, pertanto qualsiasi modifica cartografica e normativa del reticolo idrico deve essere recepita attraverso relativa modifica dello strumento urbanistico stesso.

4. CONSORZI DI BONIFICA

Il territorio Comunale di Palazzago non è interessato dalla presenza di Consorzi di Bonifica. Essi, ai sensi della lett. C), comma 4 dell'art. 5 della L.R. 7/2003, esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica sui canali



individuati nell'allegato D della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e negli elaborati di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

5. FASCE DI RISPETTO

Sui corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore sono state apposte le fasce di rispetto con ampiezza di 10 m, all'interno delle quali vengono normate le attività vietate e consentite. Le aree vincolate garantiscono l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Per quanto riguarda i tratti intubati la fascia di rispetto deve essere calcolata a partire dalle dimensioni esterne in pianta del manufatto.




Figura 1: Punto di origine della fascia di rispetto: a) corso d'acqua con argine in rilevato o sponda incisa, b) corso d'acqua con sponde stabili, consolidate o protette.

Le uniche testimonianze di esondazione si riferiscono infatti a situazioni locali generate, o dal sottodimensionamento delle sezioni di deflusso dei manufatti



realizzati per gli attraversamenti stradali o dalla totale mancanza di opere di drenaggio

La fascia di rispetto di 10 m, entro la quale valgono le disposizioni di cui all'art. 96 del R.D. 523/04, è stata riportata anche per il Reticolo Idrico Principale.

La fascia di rispetto di 10 metri può essere ridotta a 5 metri all'interno del centro storico ed edificato¹ (è escluso il centro abitato), previa relazione idraulica che verifichi l'adeguatezza della sezione del corso d'acqua e previa autorizzazione degli uffici regionali competenti (S.Ter. di Bergamo della Regione Lombardia). Lo studio idraulico dovrà essere redatto ai sensi della L.R. 12/2005 (art. 57) e della D.G.R. 30 novembre 2011 n. 2616 "*Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'art. 57 comma 1 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12*", approvati con D.G.R. 22 dicembre n. 8/1566 e successivamente modificati con D.G.R. 28 maggio 2008 n. 8/7374.

Sarà comunque necessario che i soggetti interessati, a causa di possibili imprecisioni legate alla rappresentazione cartografica, verifichino puntualmente sul terreno l'ampiezza delle fasce di rispetto preventivamente agli interventi in progetto.

Il perimetro del centro edificato (ex L. 865/1971, art. 18), così come delimitato dagli strumenti urbanistici, è stato riportato nelle tavole 2B (N, S) e 3 (A, B,C, e D).

¹ Come specificato nell'art. 39 delle Norme di Attuazione del PAI, viene identificato come centro edificato quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.



6. DIVIETI

Lungo i corsi d'acqua e sulle sponde, ferme restando le disposizioni vigenti, è vietato:

1. La formazione di opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
2. Il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostenga le rive dei corsi d'acqua;
3. La variazione e l'alterazione dei ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e di ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti.
4. La messa a dimora di piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
5. La costruzione di ponti, ponticelli, passerelle, di passaggi anche provvisori attraverso i canali, ed altro sugli stessi corsi d'acqua.
6. L'estrazione, in quanto materia di esclusiva competenza regionale, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati.

All'interno delle fasce di rispetto sono altresì vietate:

1. La realizzazione di qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato per il quale siano previste opere di fondazione; si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel territorio sono assimilate alle piantagioni (D.G.R. 7663/86).



2. La realizzazione di ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni.
3. Gli scavi ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabile il profilo del terreno, ad eccezione degli interventi di bonifica e recupero ambientale e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.
4. Il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli temporanei (secondo le modalità previste dalla normativa specifica in materia) necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica, connessi ad attività estrattiva autorizzata dalla Provincia di Bergamo e di letame per uso agronomico;
5. La realizzazione di qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
6. La realizzazione di qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare all'accesso alle aree ricadenti nelle fasce di rispetto;
7. Le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, ad eccezione degli interventi di bioingegneria e di recupero della vegetazione di ripa.

7. ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI

Lungo i corsi d'acqua e sulle sponde, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, sono consentite previa autorizzazione le seguenti attività:

- a. Gli attraversamenti in subalveo e aerei di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotto, etc. previa verifica a seguito di studio di compatibilità idraulica e ambientale dell'intervento;
- b. Le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi, etc.
- c. La formazione di presidi e opere a difesa delle sponde;



- d. La formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico.
- e. La ricostruzione, senza variazione di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, di ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei.
- f. Scarichi di fognature private per acque meteoriche, scolmatori di troppo pieno di acque fognarie e scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici.

All'interno delle fasce di rispetto sono altresì consentite previa autorizzazione le seguenti attività:

- a. La demolizione di fabbricati senza ricostruzione;
- b. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento conservativo degli edifici esistenti (come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a, b, c della L.R. 12/05) da eseguirsi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e senza aumenti di superficie e volume. E' altresì vietata la demolizione con ricostruzione.
- c. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale;
- d. Posa in opera di recinzioni costituite da sostegni infissi nel terreno o removibili a distanza in ogni caso maggiore di 4 metri dal ciglio della sponda. Al fine di permettere le operazioni di manutenzione sui corsi d'acqua e sulle relative sponde, i proprietari dovranno provvedere a proprie spese alla rimozione della recinzione e al successivo ripristino mantenendone inalterate le caratteristiche così come autorizzato in precedenza.
- e. Opera di bonifica e sistemazione di fenomeni di dissesto;
- f. Interventi di miglioramento e ripristino della vegetazione ripariale e/o di sistemazione a verde, realizzazione di percorsi ciclo-pedonali ad una



distanza tale da non pregiudicare la sicurezza delle persone e l'accesso alle sponde per le operazioni di manutenzione;

- g. La posa in opera di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili previa verifica a seguito di studio di compatibilità idraulica dell'intervento esternamente la fascia di 4 m dalla sponda;
- h. Posa in opera di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche, etc. esternamente alla fascia di 4 m dalla sponda, senza muratura o fondazioni in cls;
- i. La posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo, esternamente la fascia di 4 m dalla sponda, senza muratura o fondazioni in cls;
- j. Realizzazione di rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- k. La formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- l. La formazione di nuove opere per la regimazione delle acque in caso di piena (vasche di laminazione per es.);
- m. Depositi temporanei di materiali necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica, connessi ad attività estrattiva regolarmente autorizzata, di letame per uso agronomico;
- n. Movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico, da realizzare oltre la fascia di 10 metri.



8. CORSI D'ACQUA COPERTI

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

La fascia di rispetto dei corsi d'acqua attualmente coperti è finalizzata a garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzione tramite ispezioni posta a distanze adeguate.

Manufatti di ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di una canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Il piano di scorrimento nei manufatti deve rispettare la linearità della livelletta della canalizzazione in uscita dai manufatti stessi.

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 *Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto*. “I pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20 – 25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili”.

Sono pertanto vietate nella fascia di rispetto tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.



9. VARIAZIONI DI TRACCIATI DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Potranno essere autorizzati dallo STER progetti di modifica dei tracciati dai corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed alla tutela della pubblica incolumità e della salute pubblica.

A supporto dell'intervento sarà necessario redigere uno studio idraulico di dettaglio per il corretto dimensionamento delle opere ed il progetto dovrà riguardare sia il corso d'acqua che la relativa nuova fascia di rispetto.

Sarà necessaria l'acquisizione del parere dell'Autorità Idraulica Competente (Comune) e dello STER, oltre che di una liberatoria dei proprietari dei mappali limitrofi che accettino che i loro lotti siano sottoposti al nuovo vincolo.

Sarà infine necessario procedere alla richiesta di sdemanializzazione delle aree precedentemente occupate dall'alveo presentando istanza all'Agenzia del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà fornire il nulla-osta idraulico.

10. PROGETTI ORGANICI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ALL'INTERNO DI AREE EDIFICABILI PREVISTE DAL P.G.T.

Per le aree edificabili previste dal P.G.T. interessate da corsi d'acqua del reticolo idrico minore con alvei non appartenenti al demanio pubblico dello Stato, è consentito presentare progetti organici di sistemazione idraulica.

In particolare i progetti di sistemazione idraulica potranno prevedere:

- la sostituzione di terminali irrigui o di corsi d'acqua aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di studio con la rete comunale di fognatura bianca;
- lo spostamento di corsi d'acqua in alveo privato con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato.
- ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152/006, i nuovi alvei dovranno essere a cielo aperto ed in terra al fine di favorire la vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i



solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

È comunque vietata la copertura dei nuovi corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

I progetti di sistemazione di un'area edificabile dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:

- da una relazione idraulica a firma di un tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliori sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
- da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua con particolare riferimento dell'art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006;
- dalla proposta di individuazione delle fasce di rispetto in conformità al presente regolamento;
- della individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione ed ai canoni regionali di polizia idraulica;
- dalle domande del titolo autorizzativo, compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica di cui al punto precedente.

I nuovi corsi d'acqua verranno inseriti nel reticolo idrico minore e saranno soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.

11. AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, ai sensi della L. 1497/39 e s.m.i., il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



12. PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 dell'art. 115 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

13. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua ai sensi del presente regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, all'autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto qualitativo rilasciata dall'Amministrazione Provinciale.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico di smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 2006 (PTUA), che indica i parametri di ammissibilità di portata addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.



I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

14. FABBRICATI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

Per i fabbricati esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore e regolarmente autorizzati dal punto di vista idraulico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi che non comportino variazioni di posizione, forma esterna, né aumenti di volume.

È sempre ammessa, previa l'acquisizione di autorizzazione, la demolizione senza ricostruzione; è altresì vietata la demolizione con ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.



In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere degli interventi ai proprietari.

15. DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Nessuno potrà chiedere all'Amministrazione comunale il risarcimento di danni ai fabbricati, alle piantagioni o altro situati all'interno delle fasce di rispetto e causati da esondazioni o da operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria ai corsi d'acqua se non per dolo o imperizia dei soggetti che, su ordine dell'Amministrazione comunale, abbiano effettuato l'intervento.

16. OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Ai sensi del comma 2 dell'art.58 del R.D. 523/1904 sono consentite *“le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo”*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art.95 comma 1, *“è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi”*.

E' quindi possibile la costruzione di difese radenti (senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art.12 del R.D. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei



loro beni contro i corsi d'acqua. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

17. PRESCRIZIONI SULLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

Il progetto di ogni opera sul corso d'acqua del reticolo idrico minore ed all'interno della relativa fascia di rispetto dovrà essere corredato da uno studio idrologico-idraulico redatto e sottoscritto da tecnico abilitato, che verifichi le condizioni idrauliche di deflusso delle piene con tempo di ritorno 100 anni ed il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro. Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere considerate solo le opere di laminazione già esistenti o in corso di realizzazione. Nel caso di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), potranno essere assunti tempi di ritorno inferiori a $T=100$ anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscano con il corso d'acqua non è richiesta la verifica idraulica.

Le nuove opere, particolarmente nelle zone esterne alle aree edificabili previste dal P.G.T., dovranno assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", paragrafo 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006). I manufatti non dovranno restringere la sezione



dell'alveo mediante spalle e rilevati, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna e diminuire la pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo.

Si dovrà verificare che le opere siano coerenti con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comportino alterazioni delle condizioni di rischio idraulico, siano compatibili con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anomalo di materiale derivante dal trasporto solido.

Per il dimensionamento delle opere ed in particolare dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.

La soluzione progettuale per il ponte e per i relativi rilevati di accesso deve garantire l'assenza di effetti negativi indotti sulle modalità di deflusso in piena; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dall'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione dei corsi d'acqua.

17.1 Sottopassi

Per il dimensionamento delle opere è necessario considerare, oltre alle dimensioni attuali dell'alveo, anche quelle eventuali di progetto, in modo tale che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sul corso d'acqua, compresi gli ampliamenti delle dimensioni dell'alveo.



In generale si dovranno evitare intersezioni di corsi d'acqua mediante sottopassi a sifone; nel caso di impossibilità tecnica di soluzioni alternative, la progettazione dovrà essere dettagliata, prevedere sistemi atti a ridurre il rischio di ostruzione e corredata di piano di manutenzione dell'opera.

17.2 Imbocco corsi d'acqua intubati

Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante.

I sistemi tipo griglie filtranti etc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo o altro) e di assicurare una facile manutenzione.

Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti e ostruzioni dovrà essere corredata da piano di manutenzione.

17.3 Argini

I nuovi argini che dovranno essere messi in opera, sia per la realizzazione delle casse di espansione, sia per il rifacimento e il miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua, dovranno essere progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.

L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.



17.4 Canalizzazioni agricole (fossi e scoline)

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, anche se non inseriti nel reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

Si dovrà porre la massima attenzione affinché l'esercizio irriguo non interferisca con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

18. OPERE E ATTIVITÀ NON RICOMPRESSE NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI

Nei casi non ricompresi nei precedenti articoli si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso determinando il divieto o l'autorizzazione.

19. RICHIESTA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO

Le richieste del titolo autorizzativo all'esecuzione delle opere ammissibili dovranno essere corredate di:

- relazione descrittiva, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere oggetto di concessione e delle caratteristiche tecniche;
- estratto, o copia di originale, della planimetria catastale, contenente l'indicazione delle opere in progetto;
- estratto, o copia di originale, del P.G.T.;
- relazione idrologico-idraulica, redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge, con individuata la piena di progetto nonché le verifiche idrauliche di compatibilità;
- relazione geologica e geotecnica (se necessarie e per opere di particolare rilevanza);



- relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;
- la planimetria dello stato attuale e di progetto con indicati i confini catastali demaniali;
- le sezioni trasversali attuali e di progetto;
- i particolari costruttivi delle opere e relazione di calcolo per le strutture in c.a.;
- la sovrapposizione delle opere di progetto con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- attestazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per i danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nelle concessioni sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate e il canone annuo.

20. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a procedere alla rimozione e riduzione in pristino sarà disposta con apposita Ordinanza Sindacale.



21. CAUZIONI

Il rilascio di concessioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone.

La cauzione sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

22. CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

Sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, così come definito nella relazione tecnica e nelle tavole allegate, il Comune esercita le funzioni di:

1. emissione e riscossione dei canoni regionali di polizia idraulica;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua;
3. rilascio delle autorizzazioni descritte nel precedente articolato;
4. espressione dei pareri di compatibilità idraulica.

L'importo dei canoni di polizia idraulica da applicare è riportato nell'Allegato 1.

Dott. Geol. Renato Caldarelli



Dott. Geol. Massimo Elitropi

